



Regolamento della XVI Assemblea nazionale

Capitolo Primo

PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA

Art. 1

Alla XVI Assemblea nazionale partecipano con diritto di voto, così come definito nella delibera del Consiglio nazionale approvata il 15 ottobre 2016 (*in conformità all'art. 26, comma 1 dello Statuto e art. 18 del Regolamento nazionale di attuazione*):

- a) i rappresentanti delle Associazioni diocesane;
- b) i membri in carica del Consiglio nazionale;
- c) il segretario diocesano del MSAC e del MLAC che ha ottenuto più voti dai rispettivi Congressi diocesani;
- d) i rappresentanti dei Movimenti in numero di 5 per la FUCI, in numero di 5 per il MEIC e in numero di 5 per il MIEAC, designati a norma dell'accordo deliberato dal Consiglio nazionale nella seduta del 16-17 ottobre 2004, in conformità all'art. 38 dello Statuto;
- e) i rappresentanti in numero di 3 per la GIOC designati a norma della delibera del Consiglio nazionale del 15 ottobre 2016.

Vi partecipano inoltre le seguenti categorie di uditori: centrali, regionali, diocesani e i candidati al Consiglio nazionale presentati dai Consigli regionali.

Art. 2

Il numero dei rappresentanti all'Assemblea nazionale per ciascuna Associazione diocesana viene desunto dalla situazione numerica che si ricava dagli elenchi degli aderenti dell'Associazione stessa, depositati presso la Segreteria generale attraverso il software Dali, come risultano al 30 settembre 2016, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio nazionale nella seduta del 15 ottobre 2016.

Art. 3

I nomi dei rappresentanti all'Assemblea nazionale devono essere comunicati dalle Associazioni diocesane alla Segreteria generale dell'ACI subito dopo lo svolgimento dell'Assemblea diocesana, e *comunque non oltre il 20 marzo 2017*, mediante gli appositi moduli inviati dalla Segreteria generale o scaricabili dal sito <http://xviassemblea.azionecattolica.it> ed inviati con posta elettronica all'indirizzo presidenzanazionale@azionecattolica.it o spediti via posta ordinaria. Nei moduli dovrà essere chiaramente indicato, accanto al nome di ogni rappresentante, il settore, l'articolazione o il movimento di appartenenza che andrà a rappresentare (Settore Adulti, Settore Giovani, ACR, MSAC e MLAC)

Art. 4

I rappresentanti di quelle Associazioni diocesane che non abbiano trasmesso moduli entro il termine prestabilito, possono essere ammessi al voto su giudizio inappellabile della Commissione per la verifica dei poteri, e comunque dietro presentazione di un documento di riconoscimento e dello stralcio di verbale firmato dal Presidente diocesano da cui risulti la loro elezione.

Nel caso che l'Assemblea diocesana non abbia avuto luogo, ha diritto di voto il solo Presidente diocesano; non hanno tuttavia questo diritto i Presidenti diocesani nominati nel triennio 2011-2014.

Art. 5

La sostituzione di rappresentanti dell'Associazione diocesana, il cui nome sia già stato comunicato alla Segreteria generale, può avvenire entro il 27 aprile 2017 mediante comunicazione con apposito modulo scaricabile dal sito <http://xviassemblea.azionecattolica.it> e inviato con posta elettronica all'indirizzo presidenzanazionale@azionecattolica.it o spedito via posta ordinaria. Dopo tale data sarà possibile sostituire i rappresentanti presentando direttamente alla Commissione per la verifica dei poteri l'apposito fac-simile scaricabile dal sito <http://xviassemblea.azionecattolica.it>. Tale sostituzione è ammessa soltanto in caso di malattia o di altro grave impedimento; comunque la motivazione va esplicitamente indicata sulla delega. Il delegato deve appartenere alla stessa articolazione o movimento di cui fa parte il rappresentante che sostituisce. Non è ammessa la sostituzione di un numero di rappresentanti superiore alla metà di quello assegnato a ciascuna Associazione diocesana.

Non possono essere concesse deleghe a persone già elette come membri dell'Assemblea nazionale. Il delegato non può a sua volta rilasciare delega ad altri. Non è ammesso il diritto al doppio voto.

Art. 6

Spetta alla Segreteria generale:

- esaminare i moduli provenienti dalle Associazioni diocesane contenenti lo stralcio di verbale dell'Assemblea diocesana relativo all'elezione dei rappresentanti all'Assemblea nazionale, e accertarne la validità;
- controllare che il numero dei rappresentanti di ogni Associazione diocesana corrisponda a quanto stabilito dal Consiglio nazionale nella seduta del 15 ottobre 2016;
- verificare, con l'ausilio del "Centro Adesioni", che i partecipanti all'Assemblea con diritto di voto siano aderenti all'ACI.

Art. 7

I Delegati regionali devono far pervenire alla Segreteria generale il verbale di elezione entro il 15 aprile 2017. Dopo tale data il verbale va presentato alla Commissione per la verifica dei poteri.

Capitolo Secondo

PRESIDENZA E UFFICI DELL'ASSEMBLEA

Art. 8

L'Assemblea nazionale è presieduta dal Presidente nazionale dell'ACI. Il Presidente è coadiuvato da un Ufficio di presidenza di cui egli propone la elezione all'Assemblea. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente e da altri 4 membri scelti fra i partecipanti all'Assemblea con diritto di voto. Il Presidente nazionale dell'ACI può proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente onorario dell'Assemblea.

Art. 9

L'Assemblea è validamente costituita quando sia accertata la presenza di almeno la metà dei suoi membri, calcolati sulla base delle comunicazioni pervenute entro le ore 21,00 del 28 aprile 2017.

Art. 10

Compito della Presidenza dell'assemblea è di:

- aprire, chiudere e regolare i lavori secondo le norme di cui al capitolo terzo;
- proclamare le deliberazioni approvate;
- proporre all'Assemblea l'elezione dell'Ufficio di segreteria, della Commissione per la verifica dei poteri che si trasforma successivamente in Commissione elettorale, della Commissione per il Documento assembleare.

Art. 11

Spetta all'Ufficio di segreteria (composto da 5 persone elette dall'Assemblea nel suo ambito su proposta della Presidenza) verbalizzare per esteso gli atti dell'Assemblea.

Art. 12

La Commissione per la verifica dei poteri (eletta dall'Assemblea nazionale su proposta della Presidenza) è composta da 21 membri soci di AC, affiancati dai dipendenti del Centro nazionale che operano al terminale. Essa prende le sue decisioni a maggioranza. Tali decisioni sono inappellabili. La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente e i due Segretari della Commissione.

Essa opera dalle ore 20,00 del 28 aprile alle ore 14,30 del 30 aprile 2017, dopo di che assume le funzioni della Commissione elettorale.

Art. 13

Spetta alla Commissione per la verifica dei poteri:

- consegnare al Presidente diocesano o ad un suo delegato, previa presentazione di un documento di riconoscimento, gli appositi tesserini che comprovino il diritto al voto dei rappresentanti della propria diocesi: tali tesserini devono essere registrati secondo una numerazione progressiva;
- decidere, secondo i criteri fissati dall'art. 4, sulle richieste di ammissione al voto dei rappresentanti di quelle Associazioni diocesane che non avessero trasmesso in tempo utile i nominativi, o che avessero ricevuto regolare delega (*cf. l'art. 5*) per sostituire rappresentanti eletti dall'Assemblea diocesana;
- compilare un elenco generale ufficiale degli aventi diritto al voto a disposizione dei partecipanti all'Assemblea; in questo elenco devono essere segnati, a fianco di ciascun nome, la diocesi di provenienza, l'eventuale incarico in ACI, l'articolazione, il movimento o il settore che rappresenta (Settore Adulti, Settore Giovani, ACR, Movimento Studenti, Movimento Lavoratori, FUCI, MEIC, MIEAC e GIOC);
- decidere sugli eventuali reclami circa l'assegnazione del diritto di voto;
- raccogliere le candidature per l'elezione del Consiglio nazionale dell'ACI e dichiarare la eleggibilità dei candidati, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del Regolamento nazionale di attuazione dello Statuto;
- compilare le liste dei candidati ed affiggerle nelle aule dove sono ubicati i seggi elettorali.

Art. 14

La Commissione elettorale ha l'incarico di:

- regolare lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali secondo le norme di cui al capitolo quinto;
- approntare le schede per le operazioni di votazione secondo le norme dell'art. 28 del Regolamento assembleare;
- decidere su tutti i reclami presentati dai membri dell'Assemblea in merito allo svolgimento delle operazioni elettorali;
- conservare il verbale dei risultati di tutte le votazioni;
- proclamare i nomi degli eletti nel Consiglio nazionale dell'ACI.

Essa opera dalle ore 15,00 del 30 aprile 2017 fino al termine dello scrutinio

Art. 15

I 21 membri della Commissione elettorale formano i seggi elettorali, ciascuno dei quali è composto da 2 membri, affiancati da un dipendente del Centro nazionale che opera al terminale. Il Presidente della Commissione funge da Presidente dei seggi.

Art. 16

La Commissione per il Documento assembleare (eletta dall'Assemblea nazionale su proposta della Presidenza) è composta da 12 membri soci di AC.

La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente e i due Segretari della Commissione.

Essa opera dalle ore 20,00 del 28 aprile alle ore 12,00 del 1 maggio 2017.

Art. 17

Spetta alla Commissione per il Documento assembleare:

- predisporre la proposta definitiva di Documento assembleare che contiene le linee programmatiche per il triennio 2017 - 2020;
- presentare in Assemblea, il 29 aprile 2017, la proposta di Documento assembleare;
- raccogliere le indicazioni emerse dal dibattito assembleare, le osservazioni e gli emendamenti scritti, valutando la loro ammissibilità al voto assembleare, che perverranno entro le ore 22,00 del 29 aprile 2017;
- stilare la proposta di Documento assembleare da porre in votazione in Assemblea.

Capitolo Terzo

LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Art. 18

Il giorno 28 aprile 2017 alle ore 17.30 inizierà la XVI Assemblea nazionale dell'Azione Cattolica Italiana con la Celebrazione di apertura, il saluto del Presidente nazionale, il saluto del Presidente onorario e con i saluti di apertura. Successivamente il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea la proposta di costituzione degli Uffici assembleari: l'Ufficio di presidenza, l'Ufficio di segreteria, la Commissione per la verifica dei poteri che poi assumerà le funzioni di Commissione elettorale e la Commissione per il Documento assembleare.

Art. 19

I documenti approvati dai Consigli regionali (*cf. art. 36*) vanno presentati alla Commissione per il Documento assembleare entro le ore 20,30 del 28 aprile 2017.

Art. 20

La mattina del 29 aprile 2017 avrà luogo la celebrazione eucaristica e a seguire la relazione del Presidente nazionale e il dibattito sulla relazione; le richieste di intervento – mediante apposita scheda preparata dall'Ufficio di segreteria – verranno raccolte e numerate dall'ufficio di Presidenza. Gli interventi si succederanno secondo l'ordine delle iscrizioni. La Presidenza avrà la facoltà di stabilire per gli interventi un tempo massimo di durata. Alle ore 12.30 avrà luogo la presentazione del documento assembleare. Alle ore 15.30 hanno inizio i lavori di gruppo sulla proposta di Documento assembleare e proposte degli emendamenti. Alle ore 19.00 la preghiera ecumenica.

Art. 21

Il giorno 30 aprile 2017, ci sarà la partenza per Piazza San Pietro per la festa del 150° dell'AC e l'incontro con il Santo Padre. Alle ore 15,00 i lavori assembleari riprenderanno in seduta plenaria per la presentazione e la votazione degli emendamenti sul Documento assembleare. Le richieste di intervento – mediante apposita scheda preparata dall'Ufficio di segreteria – verranno raccolte e numerate dall'ufficio di Presidenza. Gli interventi si succederanno secondo l'ordine delle iscrizioni. La Presidenza avrà la facoltà di stabilire per gli interventi un tempo massimo di durata. Osservazioni ed emendamenti alla proposta di Documento assembleare potranno essere presentati alla Commissione per il Documento assembleare, entro le ore 22,00 del 29 aprile 2017. Gli emendamenti dovranno essere corredati dalle firme di almeno 40 rappresentanti. Ciascun rappresentante può firmare fino ad un massimo di 5 emendamenti. Le osservazioni saranno esaminate e valutate dalla Commissione per il Documento assembleare che ne terrà conto per la stesura definitiva della proposta di documento finale da porre in votazione. Gli emendamenti saranno esaminati dalla Commissione per il Documento assembleare ai fini della loro ammissibilità al voto in Assemblea. La Commissione per il Documento Assembleare provvederà ad unificare gli emendamenti tra loro simili. Il Documento assembleare verrà posto in votazione per singoli commi. Gli emendamenti verranno illustrati da un relatore; farà seguito un intervento contrario all'emendamento e poi si procederà alla votazione dell'emendamento stesso. Gli interventi potranno avere una durata massima di 3 minuti. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi. Successivamente alla votazione di tutti gli emendamenti, relativi ad un comma del Documento assembleare, l'intero comma verrà posto in votazione integrato con le modifiche relative agli emendamenti approvati. La votazione avviene per alzata di mano o altro strumento idoneo. Viene approvato il testo che ottiene la maggioranza semplice dei votanti. Nel corso della votazione non sono ammesse ulteriori richieste di emendamento. I testi approvati vengono trasmessi al Consiglio nazionale eletto il quale ne cura la pubblicazione previa opportuna formale revisione.

Dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e dalle ore 20,00 alle ore 22,30 si svolgeranno le votazioni per l'elezione del Consiglio nazionale. Alle ore 21,00 riprenderanno le votazioni degli emendamenti.

Art. 22

Il giorno 1 maggio 2017 dopo la celebrazione eucaristica, avrà luogo la replica del Presidente nazionale e a seguire la votazione del Documento Assembleare e di eventuali altri documenti e la proclamazione degli eletti in Consiglio nazionale.

Art. 23

Salvo che per le questioni procedurali, per la cui votazione non è richiesta una maggioranza qualificata, le votazioni dei documenti e le votazioni per l'elezione del Consiglio nazionale sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei votanti in Assemblea.

Capitolo Quarto

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 24

Per l'elezione dei membri del Consiglio nazionale dell'ACI, la Commissione per la verifica dei poteri, raccolte le proposte di candidatura, verifica la eleggibilità dei candidati (*ai sensi dell'art. 12, comma 1, 2, 3 e dell'art. 19, comma 6 del Regolamento nazionale di attuazione dello Statuto*) e procede alla compilazione di 3 liste: una per i candidati degli Adulti; una per i candidati dei Giovani; una per i candidati dei Responsabili dell'ACR. Le tre liste vengono affisse, prima dell'inizio delle votazioni, nelle aule dove sono ubicati i seggi elettorali.

Accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la data di nascita, la diocesi di provenienza e l'eventuale incarico ricoperto in ACI. Ad eccezione del Presidente nazionale, decadono dall'incarico di membri dell'Ufficio di presidenza, nonché della Commissione elettorale, coloro per i quali sia stata presentata proposta di candidatura.

Art. 25

Le liste comprendono tutte le candidature presentate alla Commissione per la verifica dei poteri nei seguenti termini:

- entro le ore 19,00 del giorno 29 aprile 2017 per le candidature formulate dai Consigli regionali;
- entro le ore 22,00 del giorno 29 aprile 2017 per le candidature presentate con le firme dei membri dell'Assemblea, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio nazionale nella seduta del 15 ottobre 2016.

La proposta di candidatura per ogni lista deve essere corredata della firma di almeno 50 membri dell'Assemblea.

Accanto alle firme dei presentatori deve essere indicato il numero che contrassegna il loro tesserino di membri dell'Assemblea. Ciascun membro dell'Assemblea può sottoscrivere una sola candidatura per ogni lista.

Il primo firmatario dovrà presentare un breve profilo del candidato, compilando un fac-simile disponibile presso la Commissione per la verifica dei poteri o scaricabile dal sito <http://xviassemblea.azionecattolica.it>

L'elenco dei profili sarà disponibile presso i seggi in cui si svolgeranno le operazioni di voto.

Art. 26

Le candidature proposte dai Consigli regionali (fino ad un massimo di 2) per ciascuna lista (Adulti, Giovani, Responsabili ACR), devono essere deliberate dai Consigli elettivi. Tali candidature devono riguardare soci delle Associazioni diocesane della regione proponente.

Le candidature stesse vanno presentate alla Commissione per la verifica dei poteri, corredate dal verbale della seduta in cui sono state deliberate, sottoscritto dal Delegato regionale e dal segretario verbalizzante.

Art. 27

Il Delegato regionale dovrà presentare un breve profilo dei candidati della propria regione compilando un fac-simile disponibile presso la Commissione per la verifica dei poteri o scaricabile dal sito <http://xviassemblea.azionecattolica.it>. Sarà possibile inviare anche un video di presentazione dei candidati. L'elenco dei profili sarà disponibile presso i seggi in cui si svolgeranno le operazioni di voto.

Capitolo Quinto

OPERAZIONI ELETTORALI

Art. 28

In preparazione delle operazioni elettorali, vengono allestite dalla Commissione elettorale:

a) le schede elettorali.

Tali schede sono di tre tipi di colore diverso: una per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio degli Adulti, una seconda per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio dei Giovani; la terza, per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio dei Responsabili dell'ACR;

b) le cabine per votare;

c) le urne per le schede elettorali;

d) i registri per lo spoglio delle schede.

Art. 29

Ciascun elettore partecipa, ai sensi dell'art. 19, comma 2 dello Statuto, alle votazioni su ciascuna lista e può esprimere con voto diretto, non delegabile, fino a quattro preferenze per ognuna di esse (*art. 19, comma 5 del Regolamento nazionale di attuazione dello Statuto*).

Art. 30

I seggi elettorali sono aperti dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e dalle ore 20,00 alle ore 22,30 del 30 aprile 2017.

Art. 31

Ciascun elettore consegna al seggio il proprio tesserino elettorale; tutti i tesserini sono conservati ed allegati agli atti del seggio stesso.

Art. 32

Alla chiusura delle operazioni di voto, il Presidente del seggio toglie i sigilli all'urna ed inizia lo scrutinio delle schede. Le schede devono essere conservate ed allegate ai risultati dello scrutinio.

Art. 33

Terminato da parte dei seggi lo scrutinio delle schede, la Commissione elettorale si riunisce per effettuare il conteggio complessivo dei risultati delle votazioni. Stabiliti i risultati, viene steso un processo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dai Segretari della Commissione elettorale.

Art. 34

Risultano eletti nel Consiglio nazionale dell'ACI, per ciascuna delle tre liste (Adulti, Giovani, Responsabili ACR), i 3 che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra le donne e i 3 che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra gli uomini, mentre il 7° sarà quello che ha ricevuto il maggior numero di voti tra i candidati non compresi nei 6 già eletti. Nel caso non fosse possibile designare l'ultimo eletto di ciascuna lista essendoci due o più candidati a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età dei medesimi candidati.

Art. 35

Compilato il processo verbale dei risultati elettorali, il Presidente della Commissione elettorale, il giorno 1 maggio 2017, proclama tali risultati alla Assemblea.

Capitolo Sesto

CONSIGLI REGIONALI

Art. 36

Convocazione e svolgimento della seduta

Nel periodo 14 – 30 marzo 2017, il Delegato regionale uscente convoca il Consiglio regionale elettivo, dopo avere concordato con la Delegazione regionale il relativo ordine del giorno, secondo le norme regolamentari vigenti (*cf. art. 31 dello Statuto, cap. 4 del Regolamento nazionale di attuazione e rispettivi regolamenti del collegamento regionale*).

All'ordine del giorno del Consiglio regionale saranno posti, in armonia con quanto previsto dal cammino assembleare (elezione del Delegato regionale e della Delegazione regionale), anche i seguenti argomenti:

- formulazione delle candidature regionali per il rinnovo del Consiglio nazionale;
- approvazione di un eventuale documento come contributo del Consiglio regionale al documento preparatorio dell'Assemblea nazionale;
- approfondimento dei temi assembleari.

Per la validità della seduta del Consiglio regionale si farà riferimento a quanto stabilito all'art. 26, comma 4 del Regolamento nazionale di attuazione.

Art. 37

Iter deliberativo per la formulazione delle candidature regionali in conformità alla delibera approvata dal Consiglio nazionale nella seduta del 15 ottobre 2016:

- il Delegato regionale nella lettera di convocazione del Consiglio regionale – in cui è inserito all'ordine del giorno l'argomento della formulazione delle candidature – chiederà ai Presidenti diocesani se e quali candidature le rispettive Associazioni diocesane intendano presentare nelle tre liste per la elezione del nuovo Consiglio nazionale;
- i Consigli diocesani potranno proporre al Consiglio regionale, tra i soci della diocesi di appartenenza, una candidatura per ciascuna lista da presentare per la elezione in Consiglio nazionale attraverso una votazione a scrutinio segreto (*art. 7, comma 2 del Regolamento nazionale di attuazione*). Sarà cura di ogni Associazione diocesana assicurarsi della disponibilità delle persone indicate. Ogni membro del Consiglio diocesano esprimerà per ogni lista il proprio voto sulle candidature indicando su schede distinte, una sola preferenza per lista. Risulterà eletto come candidato, colui che avrà riportato il maggior numero di voti, e a condizione che abbia raggiunto il voto favorevole di almeno 1/4 dei votanti;
- i Presidenti diocesani comunicheranno per iscritto al Delegato regionale tali candidature e consegneranno allo stesso, prima della riunione del Consiglio regionale, copia del verbale della relativa votazione da parte del rispettivo Consiglio diocesano;

il Consiglio regionale delibera sulle candidature con votazione a scrutinio segreto (*art. 7, comma 2 del Regolamento nazionale di attuazione*). Ogni membro del Consiglio regionale esprimerà il proprio voto sulle candidature, indicando, su schede distinte, una sola preferenza per lista. Risulteranno eletti i candidati, due per ciascuna lista, che avranno riportato il maggior numero di voti, a condizione che abbiano raggiunto il voto favorevole di almeno 1/4 dei votanti.

Approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 22 marzo 2017